

Estensione applicabilità GREEN PASS – comunicato stampa CDM

10 Settembre 2021

```
[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" overlay_color="" video_preview_image="" border_color="" border_style="solid" padding_top="" padding_bottom="" padding_left="" padding_right="" type="legacy"] [fusion_builder_row] [fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" background_color="" border_color="" border_style="solid" border_position="all" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" center_content="no" last="true" min_height="" hover_type="none" link="" border_sizes_top="" border_sizes_bottom="" border_sizes_left="" border_sizes_right="" first="true"] [fusion_text]
```

Da quanto appreso dal [Comunicato stampa n. 35 del 9 settembre scorso](#), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'istruzione, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha approvato un decreto legge che introduce *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale*.

In particolare, è stato previsto quanto segue:

1. le norme sul green pass restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza;
2. tali disposizioni si applicano in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione comprese le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i servizi educativi per l'infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IeF.P.) e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore;
3. *l'obbligo si applica a chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative*. Non si applica ai bambini, gli alunni e gli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori;
4. le verifiche sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative, formative suddette;
5. *nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;*
6. *le stesse disposizioni si applicano a chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie* e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, alle altre istituzioni di alta

formazione collegate alle università, nonché ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.);

7. le suddette misure per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Fonte: ANCE

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]